



COMUNE DI POPPI

Provincia di Arezzo



Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 61 del 06/05/2022

DISCIPLINARE DEL MERCATO CONTADINO DEL CASENTINO

Premesse

Il "Mercato Contadino del Casentino" è un mercato riservato alla vendita diretta di prodotti propri da parte degli imprenditori agricoli con o senza certificazione biologica. Nasce nell'ottica della promozione delle relazioni tra i cittadini, la trasparenza e l'equità della vendita dei prodotti agricoli e della promozione di modelli di sviluppo sostenibile, con iniziative per favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari tradizionali e di qualità. L'obiettivo è quindi, quello di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione del prezzo finale, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore, la qualità dei prodotti locali e di quelli biologici, perseguendo altresì le finalità dell'educazione alimentare e dell'orientamento dei consumi, nonché dello sviluppo del valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia.

I principali obiettivi e finalità alla base dell'iniziativa sono rivolti a:

1. Favorire lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali e la creazione di un rapporto di fiducia fra consumatore e produttore;
2. Avvicinare la città alla campagna, anche attraverso iniziative che coinvolgano le scuole, gli istituti di formazione ed il mondo della cultura;
3. Tutelare l'ambiente e migliorare la qualità della vita in campagna;
4. Garantire ai produttori la corresponsione di un prezzo equo;
5. Garantire ai consumatori la qualità dei prodotti ed un giusto rapporto qualità - prezzo;
6. Assicurare trasparenza nei confronti di provenienza e prezzo.

Art. 1 – Oggetto e ambito del disciplinare

- 1.** Il presente disciplinare regola il funzionamento del mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, denominato Mercato Contadino del Casentino (di seguito anche solo il "**Mercato**").
- 2.** L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, dall'art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dal presente Disciplinare e dalle altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia.
- 3.** L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito del Mercato è disciplinato oltre che dal presente disciplinare dalle norme di cui al comma precedente, dai regolamenti e dalle leggi nazionali e regionali in materia di sanità, igiene, ordine e sicurezza pubblici, urbanistica, polizia stradale; norme cui si rimanda per quanto non espressamente qui indicato.

Art. 2 – Organizzazione e Gestione

- 1.** L'organizzazione e la gestione del Mercato Contadino del Casentino sono affidati con il seguente criterio:
 - ° Organizzazione, istituzione ed autorizzazione all'Amministrazione Comunale
 - ° Gestione al Comitato di Gestione

Al fine di ottenere un valido risultato organizzativo, viene per questo costituito un soggetto di coordinamento del Mercato, denominato "**Comitato di Gestione**", composto dall'Assessore/a (o Consigliere/a delegato/a) alle Attività Produttive del Comune, in qualità di Presidente del Comitato, dal Responsabile del servizio di Polizia Amministrativa della gestione associata di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino di seguito qui denominato "L'Ufficio competente" o da un/una suo/a delegato/a e da due rappresentanti dell'Associazione Biodistretto del Casentino, quale associazione promotrice del Mercato. In caso di votazione paritetica il voto del presidente del comitato ha valenza doppia.

- 2.** Al Comitato di Gestione sono affidate dall'Amministrazione Comunale le seguenti attività:
 - a. gestione del mercato e degli spazi di mercato, assegnazione dei posteggi in base alla graduatoria finale;
 - b. gestione delle strutture utilizzate dai partecipanti;
 - c. gestione dei punti di approvvigionamento di luce e acqua;
 - d. gestione della raccolta dei rifiuti e della pulizia dell'area di mercato;
 - e. controllo sul rispetto del presente disciplinare da parte dei partecipanti;

- f. organizzazione di eventi divulgativi e promozionali del mercato, nonché di attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

Art. 3 – Soggetti ammessi alla vendita

1. Fermi i criteri di assegnazione dei posteggi di cui al successivo art. 7, possono esercitare la vendita:

- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge del 29 dicembre 1993, n. 580 (di seguito anche solo "**agricoltori**") che svolgano un'agricoltura di tipo contadino, con prevalenza per coloro che, rispetto ai prodotti venduti al Mercato, siano in possesso di certificazioni biologiche e/o aderiscano al sistema di garanzia partecipata pari al 80% dei posteggi assegnati;

Al ricorrere delle medesime condizioni di cui sopra, possono esercitare la vendita anche i soggetti costituiti in forma associata (cooperative, consorzi, società, enti, associazioni etc.).

Ove siano posti in vendita beni dei propri associati, a ciascuno di essi è, comunque, richiesto di presentare un'autonoma domanda di partecipazione ai sensi dell'art. 6, ferma la possibilità di richiedere l'assegnazione di un posteggio condiviso (art. 5, comma 3).

È, in ogni caso, preclusa la vendita di prodotti di soggetti richiedenti non assegnatari.

2. Per agricoltura di tipo contadino si intende, nel presente Disciplinare, l'attività svolta dall'agricoltore che:

a) conduce direttamente il fondo, detenuto a titolo di proprietà, di locazione, di concessione o di comodato d'uso;

b) nella conduzione del fondo si avvale dell'apporto dei familiari e dei soci lavorativi, che deve essere prevalente rispetto a quello di lavoratori stagionali e di dipendenti;

c) tutela e promuove la biodiversità attraverso l'utilizzo di modelli agronomici conservativi e sostenibili in grado di minimizzare l'alterazione della composizione, della struttura e della naturale biodiversità del suolo, salvaguardandolo dall'erosione e dalla degradazione, attraverso la conservazione delle tradizioni locali e lo sviluppo delle produzioni biologiche e biodinamiche;

d) pratica la vendita diretta dei prodotti primari e trasformati direttamente, anche nei locali dell'abitazione familiare, presso mercati contadini, circuiti di filiera corta, dettaglianti locali e gruppi di acquisto solidale, ovvero tramite piattaforme online. In caso di vendita di prodotti trasformati, questi sono ottenuti con materie prime provenienti dal fondo ad eccezione dei prodotti tradizionalmente usati a fini conservativi, quali sale, pepe, zucchero e spezie, ovvero di altri conservanti tipici delle tradizioni locali;

e) in caso di pratica dell'allevamento, questo è da intendersi di animali situati all'aperto ovvero condotti al pascolo nei mesi accessibili, con esclusione di forme intensive di stabulazione fissa (cfr., in tal senso, proposte di legge n. 1968 del 10 luglio 2019, n. 1825 del 06 maggio 2019, n.1269 del 16 ottobre 2018, tenuto conto della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e di chi lavora nelle aree rurali approvata il 17 dicembre 2018).

3. I soggetti ammessi alla vendita secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo devono possedere i requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. L'attività di vendita è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa. Tali disposizioni non trovano applicazione per gli artigiani artistici ex art. 4, comma 2, lett. h), D. Lgs. 114/1998.

Art. 4 – Prodotti in vendita

1. Sono posti in vendita solo beni direttamente prodotti e/o trasformati, conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice, anche secondo quanto previsto dalla Legge regionale Toscana del 21 marzo 2018 n. 12, recante "Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale".

2. I prodotti possono essere frazionati nel corso della vendita ma è assolutamente vietato fornire prodotti assimilati alla somministrazione di bevande ed alimenti (panini imbottiti piadine, bevande sfuse ecc.)

3. All'interno del Mercato sono ammesse, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e previa autorizzazione del Comitato di Gestione:

- a. la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata;
- b. attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento.

Art. 5 – Caratteristiche del mercato

1. Il Mercato ha le seguenti caratteristiche:

- a. ha durata annuale, tranne la prima edizione del 2022 che ha come scadenza il 31/12/2023;
- b. si svolge ogni 2° e 4° sabato del mese, dalle ore 8,00 alle ore 13,00;
- c. la sede è nei giardini di Piazza Risorgimento in Ponte a Poppi (sede modificabile con atto deliberativo della Giunta Comunale);

- d. l'area dispone al momento di 20 posteggi (di 3 mt x 3 mt ciascuno) suddivisi tra i diversi operatori come da planimetria allegata (vedi **allegato 1**)
- e. E' possibile, su richiesta dal Comitato di Gestione, in base agli spazi disponibili, aumentare i banchi fino ad un massimo di 30.
- 2.** Fino ad un massimo del 20% dei posteggi totali assegnati, può essere destinato a produttori agricoli che non siano in possesso di certificazioni biologiche o non siano aderenti al sistema di garanzia partecipata.
 - 3.** Viene stabilito la possibilità di avere un posteggio condiviso, massimo due soggetti, per un numero di posteggi pari e/o inferiore al 20% delle postazioni del mercato assegnate alle categorie, di cui al punto precedente e alle categorie di cui al comma 1 art. 3.
- 4.** Ogni eventuale cambiamento di calendario, sede, organizzazione del Mercato, è proposto, per motivate esigenze ed in via transitoria, dal Comitato di Gestione e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

Art. 6 – Ammissione al mercato

- 1.** L'ammissione degli agricoltori al Mercato è subordinata alla presentazione della richiesta di partecipazione da parte di ogni singolo partecipante all'Ufficio di Polizia Amministrativa del Comune, da presentarsi entro il 30 ottobre dell'anno precedente, ad esclusione della prima edizione il cui termine di presentazione della domanda è 30/06/2022.
- 2.** Possono presentare la richiesta di cui sopra esclusivamente gli imprenditori agricoli con sede nel territorio provinciale di Arezzo, gli stessi devono presentare la domanda di partecipazione compilando l'apposito modulo allegato al presente Disciplinare (vedi **allegato 2**) e trasmettendolo via pec all'indirizzo c.poppi@postacert.toscana.it ovvero consegnandolo all'Ufficio Protocollo del Comune di Poppi. Con la domanda devono indicare se intendano vendere i propri prodotti utilizzando un posteggio condiviso, di cui all'articolo precedente, indicando, in questo secondo caso, anche l'eventuale soggetto costituito in forma associata di riferimento.
- 3.** L'Ufficio di Polizia Amministrativa, effettua la valutazione preliminare delle domande ai fini dell'ammissibilità delle stesse, in questa fase qualora la documentazione risultasse incompleta, ne dà comunicazione al richiedente perché ne appporti le necessarie modifiche. Trascorsi 20 giorni dalla suddetta comunicazione, le domande che risultino ancora incomplete verranno ritenute inammissibili per la graduatoria e l'assegnazione dei posteggi.

Le domande giudicate ammissibili saranno comunicate al Comitato di Gestione per l'eventuale verifica di quanto previsto dall'art 3 del presente disciplinare.

Nei casi in cui il Comitato di Gestione lo ritenga opportuno avrà 10 giorni di tempo per analizzare la valutazione di conformità, che può essere subordinata all'effettuazione di una

visita presso l'attività del richiedente, ed alla presenza dello stesso, di uno o più soggetti dal Comitato di Gestione delegati e aventi specifiche competenze, anche avuto riguardo alla produzione merceologica specifica del richiedente.

Per le visite presso aziende agricole in particolare, saranno adottate modalità tipiche dei Sistemi di Garanzia Partecipata (IFOAM), avvalendosi della collaborazione con la locale Associazione Biodistretto Casentino.

Il rifiuto o la non disponibilità del soggetto a tale visita sono causa di decadenza della ammissibilità della domanda al settore di riferimento, ma rientrando in graduatoria in base al comma 2 art.5

Art 7 Assegnazione dei posteggi

1.L'ufficio competente, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione al Comitato di Gestione di cui all'articolo precedente, anche in mancanza di comunicazioni di verifiche, procede alla formazione definitiva della graduatoria annuale in base alla documentazione acquisita. Vengono assegnati i posteggi previsti dall'art. 5 del presente Disciplinare, tenendo conto dei seguenti criteri che prevedono un punteggio massimo di punti 30:

- a. Azienda agricola in possesso di certificazioni biologiche e/o aderente al sistema di garanzia partecipata rispetto ai prodotti venduti al Mercato - punti 4;
- b. azienda agricola NON in possesso di certificazioni biologiche e/o NON aderente al sistema di garanzia partecipata rispetto ai prodotti venduti al Mercato - punti 1,50;
- c. azienda con sede legale in uno dei seguenti Comuni: Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia, Subbiano, Talla - punti 10,00;
- d. azienda che svolga forme di agricoltura sociale, con la finalità di promuovere l'inserimento anche lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione - punti 1,00.
- e. Anzianità riconosciuta alle aziende che hanno partecipato alle precedenti edizioni del "Mercato Contadino del Casentino" in forma sperimentale - punti 3,50;
- f. all'anzianità di frequenza viene stabilita per ogni anno consecutivo di partecipazione al Mercato dello stesso soggetto pari a punti 1,00 all'anno per un massimo di 10,00 punti;

2. L'Ufficio competente, sulla base di tale graduatoria, considerati i posti disponibili di cui all'art 5 comma 1 lett. d/e, del presente Disciplinare, valutate le eventuali richieste di vendita con posteggio condiviso (e l'eventuale soggetto, in forma associata, di riferimento), procede all'assegnazione dei posteggi con l'adozione di una apposita determinazione. Le concessioni di posteggio sono valide per lo svolgimento del Mercato Contadino a carattere annuale con scadenza al 31 dicembre di ogni anno e non sono cedibili ad alcun titolo a soggetti terzi. La

graduatoria verrà comunicata dall'ufficio competente ai soggetti ammessi al Mercato e ai soggetti esclusi.

3. Gli assegnatari dei posteggi devono comunicare tempestivamente (con almeno 7 giorni di preavviso rispetto alla data di svolgimento e salvo cause di forza maggiore) al Comitato di Gestione l'impossibilità di partecipare al Mercato. Ove possibile, gli spazi di vendita non occupati nel giorno di svolgimento del Mercato sono assegnati direttamente ad altri richiedenti che seguono nella graduatoria e in primis che vendono la stessa tipologia merceologica.

4. In caso di eventi atmosferici avversi il Comitato di Gestione si riserva di annullare lo svolgimento del Mercato comunicandolo anche tramite *e-mail* almeno 24 ore prima.

5. Nell'ipotesi in cui, dopo l'approvazione della graduatoria annuale e la conseguente assegnazione dei posteggi, ne permangano alcuni non assegnati, questi potranno essere attribuiti in un successivo momento a fronte della presentazione di una ammissibile domanda di partecipazione. Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili si procederà con i criteri di cui al comma 1.

Art. 8 – Condizioni e modalità di partecipazione: oneri ed obblighi

1. Gli operatori che partecipano al Mercato devono rispettare le seguenti disposizioni:

- a. ogni operatore è responsabile della propria postazione e deve garantirne la sicurezza incluso l'adeguato ancoraggio della copertura se presente;
- b. ogni operatore, salvo giustificati motivi, deve essere presente a tutte le giornate di mercato ovvero per l'intero svolgimento annuale, e tenere in adeguata considerazione la stagionalità dei prodotti venduti;
- c. è fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo la postazione assegnata a soggetti terzi.
- d. Ogni operatore assegnatario è soggetto al pagamento del Canone Mercatale per l'occupazione del suolo pubblico con quota annuale da versare entro il 31 gennaio salvo diversa disposizione.
- e. Il Comune in considerazione dell'attuale situazione economica generale e al fine di contribuire alla nascita del Mercato Contadino esonera dal pagamento di cui alla lettera precedente gli operatori che partecipano al Mercato per l'anno 2022.

2. Il Comitato di Gestione del Mercato verifica il rispetto del presente Disciplinare e segnala all'Ufficio competente eventuali violazioni dello stesso.

Art. 9 – Criteri per la trasparenza dei prezzi e gestione del mercato e della vendita

- a. Il prezzo dovrà essere esposto in modo ben visibile, in una logica di trasparenza, in ogni singolo prodotto oppure generico in base alla categoria del prodotto; qualora il prodotto od i prodotti non siano esponibili, è sufficiente

esporre un cartello all'interno del banco al Mercato, contenente l'elenco degli stessi ed il loro relativo prezzo.

- b. L'etichettatura e/o i cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, sull'origine del prodotto, sulla composizione e sulla tracciabilità.
- c. L'azienda agricola deve identificarsi mediante esposizione, ben visibile al pubblico, di apposito cartello con i propri riferimenti aziendali.
- d. Gli imprenditori agricoli sono tenuti ad osservare delle norme e disposizioni in materia igienico - sanitaria, nonché delle buone pratiche agricole.
- e. Gli imprenditori agricoli si impegnano a lasciare pulito il posteggio e le aree circostanti da eventuali rifiuti al termine del periodo di occupazione del suolo pubblico, osservando le disposizioni vigenti in materia di raccolta differenziata.
- f. Gli imprenditori agricoli dovranno adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, utilizzare materiali facilmente riciclabili, favorire l'utilizzo di imballaggio riutilizzabile ed inoltre non debbono servirsi di apparecchi di riproduzione sonora per richiamare la clientela.
- g. Gli imprenditori agricoli sono tenuti all'utilizzo di corretti strumenti di pesatura a norma.

Art. 10 – Richiamo e sospensione dall'accesso al mercato

1. Nel caso di inosservanze al presente Disciplinare da parte dell'assegnatario, il Comitato di Gestione provvede alla segnalazione all'Ufficio competente che a sua volta procede a richiamo scritto formale contenente le motivazioni del richiamo;

2. Nel caso di gravi inadempienze da quanto previsto nel presente Disciplinare, l'Ufficio di riferimento può sospendere l'assegnatario dalla partecipazione al Mercato per lo svolgimento per un minimo di una giornata ad un massimo di tre, al secondo provvedimento di sospensione i soggetti interessati perderanno il diritto a partecipare al mercato per la durata di un anno;

3. In caso di sospensione la riammissione al Mercato è subordinata all'eliminazione delle cause che hanno portato alla sospensione stessa.

Art. 11 – Esclusione dall'accesso al mercato

L'ufficio competente, sentito il Comitato di Gestione, dispone l'esclusione dell'assegnatario dall'accesso al mercato per l'anno in corso, dandone comunicazione all'interessato tramite forma certa scritta contenente le motivazioni e comunque nei seguenti casi:

- a. per perdita dei requisiti previsti dal presente Disciplinare;

- b. nel caso di reiterata sospensione, di cui la punto 2 del precedente articolo, per un numero superiore a 2, nell'anno in corso;
- c. dopo 4 assenze consecutive e/o 12 annue, non tempestivamente comunicate e/o senza comprovato motivo.

Art. 12 – Sospensione ed esclusione volontaria dalla partecipazione al mercato

1. Ogni operatore è tenuto a partecipare al Mercato con continuità e senza interruzioni non motivate. È possibile sospendere/interrompere volontariamente la partecipazione al Mercato solamente nei seguenti casi:

- a. gravi impedimenti familiari;
- b. cessazione dell'attività;
- c. cessazione o insufficienza della produzione;
- d. motivi di salute o altre cause debitamente motivate.

2. La sospensione/interruzione dell'attività va comunicata con preavviso di almeno 30 giorni, salvo eventi eccezionali che impediscano all'operatore tale preavviso.

Art. 13 – Norme finali

1. L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare.

2. Il presente Disciplinare entra in vigore dopo il giorno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione nell'Albo Pretorio del Comune.